

**RG N. 14/2021 DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO – D’ONOFRIO TOCCO**



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Fallimentare Ufficio di Monza

TERZA SEZIONE CIVILE

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Caterina Rizzotto,

vista la proposta di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012 depositata in cancelleria in data 3.5.2021 ed integrata in data 14.7.2021 dai signori D’ONOFRIO CARLO,

e TOCCO VINCENZA, residenti in

, rappresentati e difesi sia congiuntamente sia disgiuntamente dall’Avv. Stefania Calì [C.F. CLASFN90S68B157M] e Gabriel Bellarosa [C.F. BLLGRL79E14D918Z] del Foro di Brescia, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, sito in Gardone Val Trompia(BS) in via G. Matteotti n. 300;

Vista la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della Crisi nominato dal Tribunale, Avv. Erika Michelozzi ;

Ritenuto che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’art. 9, L. 3/2012, in ragione della residenza dei debitori in ;

Rilevato che la parte ha chiesto di essere ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio deducendo di trovarsi in una condizione di sovraindebitamento, a causa delle difficoltà finanziarie incontrate nell’attività , esercitata dapprima dai coniugi nella forma dell’impresa familiare e successivamente dalla sola signora TOCCO; la causa della condizione di sovraindebitamento viene ricondotta alla diminuzione degli introiti derivanti dall’attività a partire dal 2007/2008 e alle patologie che hanno gravemente ridotto la capacità lavorativa del sig. D’ONOFRIO;

Rilevato, quanto alla composizione del nucleo familiare degli istanti, che lo stesso risulta composto anche dai figli , rispettivamente, di anni (ancora , secondo quanto ha riferito l’O.C.C.);

Rilevato che l’istanza depositata indica un monte debitorio complessivo, verificato dall’O.C.C., di , così suddiviso:

- quale debito solidale ipotecario dei ricorrenti verso (già
) ceduto a (già ());

RG N. 14/2021 DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO – D’ONOFRIO TOCCO

- € circa quale indebitamento personale della signora Tocco di cui € per IVA non versata a decorrere dal 2008 ed per ritenute operate e non versate relative al 2016 così suddiviso quanto al grado:
 - quale debito privilegiato nei confronti di e in minima parte nei confronti del per imposte e tributi comunali;
 - quale debito chirografario nei confronti di e ;
- € circa quale indebitamento personale del signor D’Onofrio, dei quali:
 - circa con rango privilegiato vantati da e il ;
 - € circa con rango chirografario verso e (per conto del).

Rilevato altresì che il passivo, così indicato, deve essere aumentato dell’importo dovuto ai legali per l’attività prestata (sia ai primi procuratori nominati – Avv. Biagio Riccio e Avv. Danilo Griffo del foro di Napoli e del Foro di Nola - sia ai procuratori succedutisi nel mandato), del compenso che sarà liquidato all’O.C.C. e al nominando liquidatore, nonché delle spese e dei compensi spettanti ai professionisti nominati nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Monza R.G.E. n. 660/2019;

Rilevato che il patrimonio dei ricorrenti è costituito da una serie di unità immobiliari, tutte facenti parte di un unico stabile, in , oggetto della procedura esecutiva immobiliare sopra detta e ivi valutate complessivamente in € ;

rilevato che, quanto ai redditi, solo la sig.ra Tocco espone redditi mensili netti dichiarati pari a:

- per il periodo d’imposta 2016;
- per il periodo d’imposta 2017;
- per il periodo d’imposta 2018;
- per il periodo d’imposta 2019;

rilevato che al contrario il signor D’Onofrio dal 2008 ha coadiuvato la moglie nella sua attività imprenditoriale sino a quando, nel 2019, gli è stata riconosciuta dall’INPS di Milano un’invalidità del per postumi derivanti da patologia (cfr. dichiarazione di invalidità e dichiarazione di disponibilità risalente al 2011);

rilevato inoltre che:

- i ricorrenti risultano intestatari o cointestatari di alcuni conti correnti, tutti privi di disponibilità - conto corrente n. acceso presso Banca Unicredit - con disponibilità al

**RG N. 14/2021 DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO – D'ONOFRIO TOCCO**

31/12/2019 pari ad _____ ; conto corrente n. _____ presso il _____ , con saldo al
31.12.2020 di _____ ; conto corrente n. _____ presso il _____ con saldo al
31.12.2020 di _____ ; conto corrente _____ presso il _____ , con saldo al
31.12.2020 di € - _____ ,

- non risultano titolari di alcuna carta di credito;
- quanto agli altri beni, il sig. D'Onofrio è intestatario dell'autovettura _____ targata _____ immatricolata nel 2006 [cfr. visura PRA allegata], la signora Tocco è proprietaria dell'attrezzatura, deputata allo svolgimento dell'attività di venditrice ambulante (cfr. foto allegate incluso un furgone, verosimilmente quello ceduto alla madre), e, congiuntamente, i coniugi sono proprietari del mobilio ad arredo della casa di abitazione (cfr. verbale sottoscritto dai ricorrenti);

rilevato che l'O.C.C. ha dichiarato che le spese correnti e necessarie al sostentamento della famiglia sono pari ad _____ , ai quali dovrà essere aggiunto il canone di locazione da corrispondere a seguito del trasferimento dell'immobile pignorato (per arrivare alla determinazione di spese complessive pari ad _____);

rilevato che pertanto appare pacifica la situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con grave difficoltà di adempimento degli impegni venuti a scadenza;

rilevato che, secondo l'ultima proposta di liquidazione del patrimonio formulata dai ricorrenti, la liquidazione dovrebbe essere sostenuta:

- dal ricavato della vendita di tutti i beni immobili di loro proprietà già oggetto di procedura esecutiva avanti l'intestato Tribunale, di valore stimato pari ad _____ ;
- dall'apporto di finanza esterna da parte del _____ nella misura di _____ mensili;
- di _____ quale somma che sarebbe ricavata dalla signora Tocco dalla vendita del post omercato nella giornata della domenica in _____ come da proposta irrevocabile di acquisto da parte della _____ pervenuta alla stessa.

Il tutto con richiesta di poter aumentare la durata della procedura per ulteriori dodici mesi e pertanto per cinque anni, per poter garantire maggiore liquidità, con l'esclusione dei beni mobili di scarso valore costituenti l'arredo dell'abitazione familiare, dell'autovettura _____ targata _____ , e dell'attrezzatura

rilevato altresì che i ricorrenti si sono impegnati a sostenere le spese di procedura fino ad un limite massimo di _____ ;

rilevato che all’esito delle integrazioni depositate dalla difesa dei debitori e dall’O.C.C. non si ravvisano ragioni ostative all’apertura della procedura di liquidazione;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione e delle integrazioni depositate è completa ed attendibile e consente di ricostruire con sufficiente grado di attendibilità la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare credibile né, sulla base di una prima e sommaria valutazione, appare colposa o sproporzionata l'assunzione di obbligazioni bancarie rispetto alle capacità finanziarie un tempo in essere né appare riconducibile a male fede o grave negligenza il successivo inadempimento alle obbligazioni tributarie e bancarie;

ritenuto di poter accogliere la proposta dei debitori di estensione della procedura di liquidazione per un'ulteriore annualità;

rilevato che la presente procedura ha carattere universale e dunque non può escludere alcun credito o bene diverso da quelli individuati dall'art. 14 ter comma 6 e che pertanto non è possibile accogliere integralmente le ulteriori istanze dei debitori con riguardo all'esclusione dal perimetro della liquidazione di crediti e beni diversi da quelli impignorabili;

ritenuto, quanto alla determinazione dei crediti futuri derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa, che allo stato debbano ritenersi integralmente esclusi dalla procedura di liquidazione i redditi percepiti sino al limite massimo di _____ somma da rideterminarsi al momento del

**RG N. 14/2021 DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO – D’ONOFRIO TOCCO**

trasferimento della proprietà degli immobili oggetto di liquidazione, salvo quanto si dirà appresso;

Ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale nella persona della dott.ssa GUELPA SILVIA GLPSLV73H64C933B ,

professionista in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione dell’incarico, per la sua esperienza nella materia concorsuale ed esecutiva,

ritenuto di demandare al liquidatore: 1) la liquidazione compiuta del patrimonio in base alle norme della L.3/2012, ivi i beni che sopravverranno nel quinquennio, compresa la valutazione di congruità della proposta irrevocabile di acquisto , con informativa apposita da depositarsi nel fascicolo della procedura; 2) l’inventariazione dell’arredo e dei beni mobili registrati; 3) la compiuta determinazione della quota di reddito dei debitori non assoggettata a liquidazione, da determinarsi sulla base del parametro indicato ai sensi del novellato art. 14-quaterdecies l. 3/2012, da considerarsi efficace parametro di riferimento anche ai sensi dell’art. 14- ter, 6° comma, lett. b;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012 di D’ONOFRIO CARLO e TOCCO VINCENZA;

nomina Liquidatore ex art. 14 quinquies comma 2 lett. a) della legge n. 3 del 2012 la dott.ssa GUELPA SILVIA con studio in SEREGNO (MB) 20831 GLPSLV73H64C933B;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in data 29.1.2021);

autorizza fin d’ora la stessa dott.ssa Silvia Guelpa a subentrare nella procedura esecutiva pendente;

Ordina ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

Esclude dalla liquidazione i beni di cui agli art. 545 e 514 c.p.c., l’attrezzatura deputata allo svolgimento dell’attività imprenditoriale nonché le somme necessarie per il mantenimento familiare fissate allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 quinquies lettera f) e 14 ter comma 5 lettera b) e 14 quaterdecies legge n. 3 del 2012 – nella misura di €) netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare, salva successiva rideterminazione nel caso di trasferimento dell’immobile;

Autorizza i debitori a risiedere nell’immobile meglio individuato in parte motiva sino alla data

**RG N. 14/2021 DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO – D’ONOFRIO TOCCO**

dell’aggiudicazione;

Dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- 2) pubblichi il presente decreto sul sito internet del Tribunale di Monza con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti, a cura e spese del richiedente;
- 3) proceda:
 - a. all’inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione);
 - b. alla comunicazione ai creditori della data entro cui andranno presentate le domande di ammissione al passivo e della data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;
 - c. a predisporre il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e a comunicarlo quindi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni;
 - d. ad elaborare un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario;
 - e. ad esprimere parere di congruità circa il valore di acquisto del posto mercato, riferendo all’esito al Giudice;
 - f. a liquidare successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall’art. 14 novies.

manda alla Cancelleria **per la comunicazione** del presente decreto a parte debitrice, nonché all’OCC e al Liquidatore nominato.

Monza, 8/10/2021

Il Giudice
dott. Caterina Rizzotto